AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'AZIONE SEZIONE 1 - MISURA 1.3 AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' ECONOMICA AZIONE 1.3.9 PROGETTO QUALITA' TERRITORIO QUALITA' DI PRODOTTO E DI FILIERA

ALLEGATO N. 1 - SCHEMA DI STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE IN FASE DI COSTITUZIONE A CURA DEL GAL HYBLON TUKLES, DEL GAL LEONTINOI, DEL GAL VAL D'ANAPO, DELL'AGENZIA DI SVILUPPO COMPRENSORIO VAL D'ANAPO E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

"Agenzia di Sviluppo Comprensorio Val d'Anapo – CISI Centro Interattivo Servizi Innovativi"

-ART. 1-

LE PREMESSE COSTITUTIVE E LA DENOMINAZIONE SOCIALE

Per iniziativa del GAL Hyblon Tukles, del GAL Leontinoi, del GAL Val d'Anapo e dell'Agenzia per lo Sviluppo del Comprensorio Val d'Anapo, nell'ambito del processo di sviluppo locale per l'operato di questi, concretizzatosi nel comprensorio con il Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile ed il relativo Studio di Fattibilità, con il Piano di Azione Locale Val d'Anapo Leader II Sicilia, con il Piano di Azione Locale Leontinoi Leader II Sicilia, con il Patto Territoriale per l'Agricoltura Val d'Anapo, con il Patto Territoriale per l'Agricoltura Leontinoi-Megara, con il Progetto Integrato Territoriale Hyblon Tukles e con il Piano di Sviluppo Locale Hyblon Tukles nell'ambito dell'I.C. Leader plus Sicilia, con l'obiettivo di favorire il coinvolgimento ed il protagonismo diretto delle imprese locali operanti nel Sistema Produttivo Locale Integrato Hyblon Tukles, è costituito un consorzio volontario, con attività interna ed esterna, denominato: "Agenzia di Sviluppo Comprensorio Val d'Anapo – CISI Centro Interattivo Servizi Innovativi soc. cons. a r.l.".

E' principio costitutivo della società perseguire la massima partecipazione delle imprese all'aggregazione consortile, al fine di favorire il rafforzamento organizzativo del Sistema Produttivo Locale, nel rigoroso rispetto da parte delle imprese socie dei principi di correttezza, trasparenza, qualità, ospitalità, rispetto dell'ambiente, integrazione armonica con il territorio, la sua cultura e le sue tradizioni e le produzioni locali.

-ART. 2-

LA SEDE

La società ha sede legale in …….

Detta sede, con determinazione deliberativa dell'assemblea straordinaria, potrà essere trasferita altrove purchè nell'ambito del territorio della Provincia di Siracusa;

potranno, inoltre, essere istituite o soppresse sedi secondarie dotate di autonomia organizzativa, mentre, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, potranno essere istituite dipendenze e segmenti societari in genere che non abbiano poteri di rappresentanza.

-ART. 3-

LA DURATA

La durata della società è fissata dall'atto costitutivo fino al 31/12/2050 e, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà essere prorogata una o più volte, o anche sciolta in via anticipata.

-ART. 4-

L'OGGETTO SOCIALE

La società, con scopi consortili e senza alcuna prevalente finalità speculativa, si prefigge – nell'ambito del citato processo organico di sviluppo locale – di promuovere e regolamentare in unità d'intenti e di rapporti, lo sviluppo, il rafforzamento, il coordinamento e la razionalizzazione delle attività economiche e sociali delle imprese socie operanti nel Sistema Produttivo Locale Integrato Hyblon Tukles, per tale intendendo il sistema produttivo che, nell'ambito dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide e Sortino è riconducibile alle seguenti filiere:

Produzione agricola primaria
olivicoltura
zootecnia
agrumicoltura
orticoltura
serricoltura
frutticoltura
cerealicoltura
foraggicoltura

produzione agroalimentare (produzione agricola secondaria)
olio
derivati degli agrumi
derivati del latte
derivati della carne
miele
piante officinali

produzione artigianale

artigianato artistico
artigianato dei settori tradizionali del comprensorio

settore turistico-ricettivo
ricettività turistica diffusa, rurale e urbana
ristorazione legata alla produzione agroalimentare locale

SOTTOSETTORI FUNZIONALI

produzione
trasformazione
confezionamento
stoccaggio
distribuzione
promozione
commercializzazione

con la finalità di favorire l'integrazione orizzontale e verticale nelle filiere individuate, attraverso ogni necessario processo di innovazione organizzativa, gestionale, produttiva e di commercializzazione nelle imprese presenti;

di pervenire alla formulazione di un'Offerta Integrata Relazionale, in cui, previa messa a sistema, le diverse componenti produttive e di servizi concorrono alla proposizione di un'offerta fortemente legata alle vocazioni locali ed in grado di valorizzare il territorio nella sua complessità e molteplicità di valenze.

A tal fine la società, nell'anzidetta qualità e nel rispetto pieno dell'autonomia gestionale e giuridica delle imprese socie nonché in nome, per conto e nell'interesse delle stesse, ha per oggetto la dazione delle seguenti prestazioni mutualistiche, per assolvere alle quali può operare sia con le proprie dotazioni di risorse umane e logistico-organizzative, sia, in ossequio ai principi costitutivi di cui all'art. 1, avvalendosi di strutture specialistiche del sistema dei GAL e dell'Agenzia Val d'Anapo:

- Collaborare anche con imprenditori esterni all'area per favorirne l'orientamento e l'inserimento, all'uopo facilitando forme di partenariato economico, commerciale e imprenditoriale;
- Orientare le imprese consociate nella individuazione ed attivazione di finanziamenti e contributi a fondo perduto nel quadro delle risorse rinvenienti dai fondi

locali, regionali, nazionali e comunitari di cui alle leggi vigenti di tempo in tempo a finalità di sviluppo economico ed ai regolamenti CE che disciplinano l'attività dei fondi comunitari;

- Promuovere protocolli e/o accordi di programma o di altra natura pubblica in materia di sicurezza e legalità territoriale, di snellimento delle procedure amministrative da parte della pubblica amministrazione e di ogni altro fattore riguardante l'efficienza del sistema economico, sociale ed amministrativo locale al fine di migliorare le condizioni generali nelle quali operano le imprese consociate;
- Interloquire, per conto dei soci e su loro specifico mandato, con le amministrazioni comunali, provinciali, regionali e nazionali al fine di ottenere autorizzazioni, licenze, varianti e quant'altro necessario per accelerare la realizzazione dei programmi di investimento;
- Promuovere, partecipare e condividere i processi di concertazione nel territorio;
- Elaborare studi mirati a sostenere l'identificazione delle filiere produttive, il loro ispessimento e rafforzamento e favorire l'integrazione orizzontale e verticale di tutte le filiere operanti nel Sistema Produttivo Locale Integrato Hyblon Tukles;
- Valorizzare le filiere di settore e le economie di scala fra le aziende socie nonchè tutelare e diffondere l'immagine di queste ultime ed i loro prodotti/servizi con tutte le idonee iniziative pubblicitarie;
- Curare la formazione e/o riqualificazione del personale delle aziende associate, senza peraltro trascurare lo sviluppo dei profili e percorsi professionali finalizzati ad assicurare la qualità delle risorse umane impiegate;
- Promuovere iniziative atte a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro in armonia con la crescita economica e tecnologica delle filiere;
- Organizzare la raccolta di notizie commerciali sulla clientela e predisporre idonei strumenti che consentono efficaci e solleciti scambi informativi tra gli associati

sulla situazione generale e particolare del mercato;

- Promuovere attività di commercializzazione dei prodotti delle socie in tutte le modalità, incluse l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi ed ogni altra modalità disponibile sulla base del livello tecnologico raggiunto e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo di promo-commercializzazione ritenuto idoneo al fine;

- Controllare la qualità e la presentazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese consociate;

- Svolgere programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e comunque di aggiornamento nel campo tecnico;

- Promuovere il riconoscimento, attraverso organi qualificati, dei marchi di qualità ed il coordinamento della produzione delle imprese;

- Studiare e programmare, anche con il ricorso ad organismi esterni, appropriate politiche e moderne tecniche gestionali volte alla riduzione di costi gestionali delle imprese consociate nella prospettiva di una loro sempre maggiore competitività;

- Elaborare studi volti ad individuare, selezionare e valutare le opportunità imprenditoriali ed i progetti di investimento finalizzati a nuovi insediamenti produttivi in comparti sia tradizionali che innovativi;

- Eseguire il coordinamento e la programmazione organizzativa inerenti l'accentramento gestionale di magazzini e/o di centri logistici acquisiti in comune dalle imprese consociate nonchè organizzare e coordinare azioni per la messa in atto di politiche di acquisto collettivo, al fine di conseguire economie di scala;

- Favorire la conoscenza ed il rispetto da parte delle imprese consociate di tutte le norme vigenti relative alle loro produzioni e/o commercializzazioni, alla sicurezza sul lavoro e all'ambiente, alla sanità ed alla igiene, alla tutela della libera e

leale concorrenza, nonché agli obblighi fiscali, a quelli in materia di lavoro e previdenza sociale e, in ogni caso, a qualsiasi altro fattore inerente la loro attività;

- Gestire beni immobili facenti parte del demanio statale, regionale provinciale e comunale nonché di privata proprietà per la realizzazione di attività direttamente e indirettamente connesse al presente oggetto sociale;
- Assistere le imprese socie per ogni esigenza relativa alle operazioni di import – export;
- Controllare l'osservanza di questo statuto e dell'eventuale regolamento da parte delle imprese socie.

La società potrà inoltre compiere tutti gli atti ed operazioni occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro:

- dare e/o assumere (in via strettamente strumentale e non prevalente, per conto proprio e in ogni caso nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. e con esclusione di ogni rapporto con il pubblico) interessenze e partecipazioni ad e/o in altre società ed organismi in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente statuto;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (queste ultime sempre in via strettamente strumentale e non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico) ritenute dall'organo amministrativo necessarie o soltanto opportune ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento o di affidamento creditizio in genere con istituti finanziari, bancari e di credito, con società anche finanziarie, concedendo, se del caso, le opportune garanzie reali e/o personali dei suoi consociati, nonché mettere in atto convenzioni con consorzi fidi e con istituti di credito per la fruizione di condizioni agevolative;
- assumere obbligazioni e concedere fideiussioni, avalli e garanzie anche reali

a favore di terzi, quale ne sia l'oggetto;

◊ sempre in nome, per conto e nell'interesse delle imprese consociate che conferiscono mandato singolarmente o attraverso soggetti giuridici costituenti loro aggregazioni associative: compiere l'acquisto di materie prime, sussidiarie e prodotti semilavorati; l'acquisto di beni strumentali in genere; l'acquisizione, la costruzione e la gestione comune di unità immobiliari per uffici, magazzini, laboratori, centri e simili; fornire l'aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali promuovendo e coordinando l'accentramento della gestione elaborativa di centri meccanografici e contabili, nonché di altri servizi comuni, con il ricorso anche ad esperti esterni o con il supporto di strutture esterne; fornire l'assistenza alle imprese consociate nella soluzione di problematiche inerenti il credito; organizzare servizi comuni nei settori legale, amministrativo, contabile, statistico, fiscale, assicurativo, finanziario, della distribuzione operativa ed in quelli connessi, con il ricorso anche a professionisti e/o strutture esterne; dare la propria assistenza nella stipulazione di garanzie assicurative per la copertura di eventuali responsabilità delle imprese consociate derivanti dalla fornitura dei loro prodotti nonché l'assistenza inerente l'accentramento dei servizi commerciali; ove occorra, intervenire nella stipula di accordi di collaborazione con società e/o organismi di qualsiasi natura, di interesse per le attività delle imprese consociate; dare l'assistenza all'accentramento dei servizi di ricerca e formazione del personale; partecipare a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

◊ assumere mandati e/o poteri rappresentativi specifici da parte dei soggetti consociati singolarmente o collettivamente;

◊ svolgere, comunque, altre attività che siano connesse a quelle, promuovendo tutte le iniziative ritenute necessarie e utili alla attivazione degli scopi predetti nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

La società, come sopra accennato, svolge la sua attività con criteri di economicità, non ha fini di lucro, né può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai suoi consociati, anche a

norma dell'art. 4 della surrichiamate Legge 240/81, e quale puro organo di coordinamento e mandatario dei suoi consociati non esplica alcuna attività principale produttiva di reddito.

Per tanto gestire e assolvere si avvarrà, sussistendone i presupposti, delle agevolazioni finanziarie e fiscali eventualmente previste nelle legislazioni: nazionale, regionale e comunitaria nonché nei provvedimenti di tempo vigenti, oltre che dei mezzi finanziari forniti a titolo di contribuzione dai propri consociati ed eventualmente dagli Organi istituzionali, meglio specificata nel successivo art. 46.

Art. 4) - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI

Art. 5) - Capitale sociale

1. - Il capitale sociale è di Euro ……. (……) ed è diviso in quote di valore pari ad **……..** ciascuna ai sensi dell'art. 2463 C.C.

I soci sono tenuti annualmente – se richiesti dal Consiglio di Amministrazione - al versamento di contributi in denaro ai sensi dell'art 2615 ter del Codice Civile necessari al funzionamento del Consorzio, in modo che l'esercizio sociale sia chiuso senza perdite. Apposito regolamento interno stabilirà le modalità di contribuzione dei singoli associati. Tali somme non costituiranno conferimento in società.

2 .- Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; gli aumenti di capitale saranno offerti in opzione ai soci in proporzione al numero delle quote possedute, ad eccezione degli aumenti deliberati allo scopo di accogliere nel consorzio nuovi soci che ne abbiano fatto domanda e che abbiano ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3.- I versamenti delle quote per il fondo consortile sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità che lo stesso ritiene più opportuni.

4.- Possono essere soci imprese individuali, società, imprese enti pubblici anche territoriali,

enti privati ed associazioni imprenditoriali.

Art. 6) – Trasferimento quote - Prelazione

1- I soci hanno diritto di prelazione sulla quota che altro socio intenda trasferire.

2- Il socio cedente deve comunicare agli altri soci ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'identità del cessionario, il prezzo offertogli e le modalità di pagamento, nonché la disponibilità del cessionario ad assumere a proprio carico le garanzie previste.

3- Il diritto di prelazione deve essere esercitato da ciascuno degli altri soci, per l'intera quota offerta, entro il sessantesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione prevista dal comma precedente.

4- Laddove il diritto di prelazione sia esercitato da due o più soci, la quota offerta sarà attribuita in misura proporzionale alle quote rispettivamente possedute dai richiedenti.

5- Se nessuno dei soci esercita il diritto di prelazione, la quota può essere trasferita solo a condizione che il Consiglio di Amministrazione abbia espresso il proprio gradimento nei confronti dell'acquirente.

A tal fine il socio cedente è tenuto ad inoltrarne richiesta al Presidente della Società che provvede alla convocazione del Consiglio con sollecitudine.

Il gradimento è in ogni caso negato ove l'acquirente non sia in possesso dei requisiti previsti.

6- Ove il socio abbia in corso opere, servizi, forniture o lavori di qualsiasi genere, comunque riconducibili all'attività societaria, il trasferimento della quota, sia nei confronti degli altri soci, sia del terzo che abbia ricevuto il gradimento del Consiglio, può essere concluso e ricevere esecuzione, solo dopo che le opere, i servizi, le forniture, od i lavori predetti siano stati ultimati, positivamente valutati in sede di collaudo definitivo, ed il socio abbia adempiuto ogni obbligo, obbligazione e soddisfatto ogni onere nei confronti della società e/o degli altri soci.

7- Ove le opere, i servizi, le forniture, od i lavori, indicati nel comma precedente, abbiano comportato, o comportino, oppure possano comportare garanzie e/o prestazione di

garanzie, la cui durata si estende ad un periodo di tempo successivo al collaudo definitivo, quand'anche positivo, e le garanzie e/o la prestazione di garanzie non siano assunte a proprio carico dal cessionario con lo forme e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo subordina il gradimento, previsto all'ottavo comma, al rilascio da parte di primario Istituto di Credito di congrua fideiussione, a prima domanda e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del socio cedente, nell'interesse di quest'ultimo ed a favore della società, per le ragioni di garanzia anzidette.

8- Il socio cedente è tenuto a corrispondere ogni contributo, comunque denominato, deliberato dal Consiglio di Amministrazione fino al momento del gradimento espresso da quest'ultimo. Il Consiglio di Amministrazione, ove nulla si opponga al gradimento ed in previsione di questo, può tuttavia determinare, a favore del socio cedente, contributi differenziati, rispetto a quelli richiesti agli altri soci, tenendo conto della probabile data del trasferimento della quota, semprechè tale data sia prevedibile.

9- Il cessionario subentra al cedente, assumendo ad ogni effetto le obbligazioni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti che la qualità di socio comporta a norma di Legge e di questo statuto.

10- E' vietato costituire la quota in pegno, o farne oggetto di garanzia, senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione, autorizzazione che il socio é tenuto a chiedere con le modalità previste dall'ottavo comma, declinando l'identità del creditore pignoratizio o, comunque, del beneficiario della garanzia e la durata di questa. Il diritto di voto deve essere, in ogni caso, riservato al socio.

Art. 6) - <u>Ammissione nuovi soci</u>

1-L'ammissione del nuovo socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a negarla qualora il candidato:

a) non sia persona di ineccepibile moralità o di provata professionalità;
b) sia società ed i suoi rappresentanti legati non siano persone di ineccepibile moralità o di provata professionalità;

c) non possegga risorse patrimoniali e/o finanziarie adeguate agli impegni che possono essergli chiesti di assumere nell'ambito della società, oppure eserciti attività imprenditoriale non qualificata da un elevato livello qualitativo e tecnologico, nonché da uno scrupoloso rispetto delle regole del mercato e delle obbligazioni verso la clientela, i propri dipendenti e le pubbliche amministrazioni;
d) abbia in corso procedure fallimentari e concorsuali.

2-Nella delibera di ammissione il Consiglio di Amministrazione propone l'ammontare del valore nominale dell'aumento di capitale riservato al nuovo socio, nonché l'ammontare del soprapprezzo, il quale è calcolato tenendo conto dell'ammontare delle riserve, dei fondi a queste assimilabili (esclusi gli avanzi di gestione risultanti dall'ultimo bilancio approvato e depositato prima della delibera stessa), al netto delle perdite d'esercizio o degli esercizi precedenti.

3-La proposta del Consiglio di Amministrazione è rimessa all'assemblea straordinaria, all'uopo convocata, per le deliberazioni di sua competenza.

4-Il Consiglio di Amministrazione, nella delibera prevista dal secondo comma determina anche i contributi, comunque denominati, che il socio è tenuto a corrispondere, a norma di regolamento, dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 7) – Recesso

1-Il socio ha diritto di recedere dalla società.

2-La comunicazione di recesso è comunicata al Presidente della società ed agli altri soci. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per deliberare l'ammontare del valore di rimborso della quota da liquidarsi al socio recedente, nonché le modalità del recesso, in conformità alle disposizioni previste dai commi seguenti.

3-L'ammontare del valore del rimborso della quota è pari alla porzione di patrimonio netto contabile, corrispondente al rapporto percentuale della quota rispetto al capitale sociale, determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c..

4-Il socio recedente é tenuto a corrispondere ogni contributo, comunque denominato, deliberato dal Consiglio di Amministrazione prima della iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea di cui infra.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia determinare, a favore del socio recedente, contributi differenziati, rispetto a quelli chiesti agli altri soci, tenendo conto del termine di eseguibilità del recesso, a norma dell'undicesimo comma, semprechè tale termine sia prevedibile.

5-Ove il socio abbia in corso opere, servizi, forniture, o lavori di qualsiasi genere, comunque riconducibili all'attività societaria, l'assemblea prevista dal settimo comma e convocata solo dopo che Io opere, i servizi, le forniture, od i lavori predetti siano stati ultimati, positivamente valutati in sede di collaudo definitivo, ed il socio abbia adempiuto ogni obbligo, obbligazione e soddisfatto ogni onere nei confronti della società e/o degli altri soci.

6-Ove le opere, i servizi, le forniture, od i lavori, indicati nel comma precedente, abbiano comportato, o comportino, oppure possano comportare, garanzie e/o prestazioni di garanzie, la cui durata si estende ad un periodo di tempo successivo al collaudo definitivo, quand'anche positivo, il Consiglio di Amministrazione subordina la convocazione dell'Assemblea, prevista dal settimo comma, al rilascio, da parte di primario Istituto di Credito, di congrua fideiussione, a prima domanda e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del socio recedente, nell'interesse di quest'ultimo ed a favore della Società, per le ragioni di garanzia anzidette.

7-Dopo che il socio recedente abbia adempiuto a quanto previsto dai commi quinto e sesto, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea della società per deliberare sui necessari adempimenti.

8-Ogni socio può rendersi acquirente della quota del socio recedente ad un prezzo corrispondente al valore di rimborso di questa, mediante comunicazione pervenuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione prima che quest'ultimo deliberi la convo-

cazione dell'assemblea a norma del settimo comma. Ove tale comunicazione sia fatta da più soci, la quota del socio recedente e assegnata a questi ultimi in proporzione alla quota da ciascuno già posseduta.

9-Il consiglio di Amministrazione può deliberare, prima della convocazione dell'assemblea a norma del settimo comma, che la quota del socio recedente, ove non acquistata da altro socio o da altri soci, sia acquistata da un terzo, non socio, che ne abbia fatto richiesta, ad un prezzo pari al valore di rimborso, semprechè il candidato sia in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 8), osservata la disciplina dell'ultimo comma dello stesso articolo.

10-Nei casi previsti dai commi ottavo e nono il pagamento del prezzo della quota deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo, rispettivamente, a quello della comunicazione o delle comunicazioni, oppure della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Esclusione

1-L'esclusione è deliberata dall'assemblea ordinaria, su motivata proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del socio che:

a) non sia più in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 8).
b) abbia violato la disciplina del presente statuto in modo grave e ripetuto, oppure ne abbia ripetutamente elusa l'applicazione.

2-Si osservano, semprechè compatibili, le norme dell'art. 9).

3-Salvi ed impregiudicati ogni altro diritto o ragione della società e/o degli altri soci, anche a titolo di risarcimento danni o indennizzo, qualora il socio, escluso non adempia le disposizioni previste dai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 9), il Consiglio di Amministrazione delibera la sospensione del pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso della quota.

4-Dedotti dalla somma predetta ed incamerati definitivamente gli importi dovuti dal socio escluso per contributi comunque denominati, il saldo è trattenuto dalla società a copertura

delle garanzie la cui prestazione è dovuta a norma dei commi quinto e sesto dell'art. 9). Per gli stessi titoli è trattenuta ogni ulteriore somma dovuta dalla società al socio escluso.

5-Ove il Socio abbia in corso opere, servizi, forniture, lavori di qualsiasi genere, comunque riconducibili all'attività consortile, e sia già inadempiente, oppure non sia più in grado, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, di adempiere esattamente e puntualmente le proprie obbligazioni, le opere, i servizi, le forniture od i lavori sono affidati ad altri soci, oppure a terzi, applicandosi, per qualsiasi titolo o ragione che possa conseguirne, le norme del quarto comma.

Art. 9) - Concorrenza

1-Ogni socio esercita liberamente la propria impresa, senza alcun divieto di concorrenza nei confronti della società o degli altri soci.

2-E' tuttavia vietato al socio di proporre o concludere negozi, che abbiamo per oggetto prestazioni, rispettivamente, a soggetti o con soggetti, comunque denominati e/o qualificati, con i quali la Società abbia già concluso accordi od abbia in corso trattativa per la loro conclusione, salvo che tali soggetti siano in rapporti negoziali con il socio.

Art. 10) – Contribuzione dei soci

Poiché la società non ha fini di lucro, i soci, nell'ambito del loro rapporto organico con la stessa, sono obbligati a corrispondere a quest'ultima, in forza della previsione di cui all'art. 2615-ter del codice civile, un contributo ordinario destinato alla copertura di tutte le spese ed oneri gestionali di qualsiasi natura e specie facenti carico alla società medesima per il suo normale funzionamento ed in relazione alla sua concreta attività.

L'entità globale del contributo viene fissata, annualmente in via presuntiva e consuntiva, dall'assemblea ordinaria dei soci (su proposta del consiglio di amministrazione) in occasione, rispettivamente, dell'approvazione del conto preventivo e del bilancio di esercizio ed è ripartita in quote uguali tra tutti soci.

Il mancato versamento della quota di contribuzione di cui al presente articolo, costituisce motivo di esclusione del socio.

ASSEMBLEE

Art. 11) – Convocazione

1-L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

2-L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Essa può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

3-L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell’adunanza, e l'elenco delle materie da trattare, inviato ai soci a norma di legge.

4-Indipendentemente dal rispetto delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale avente diritto al voto e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5-L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio e sugli altri argomenti ad essa affidati.

6-Il Consiglio di Amministrazione, inoltre provvede alla convocazione dell’Assemblea ordinaria quando lo ritiene opportuno, avvero quando ne sia fatta richiesta motivata da due amministratori e sia indicato l’ordine del giorno.

7-L’Assemblea è inoltre convocata a norma dell’art. 2367 del Codice Civile.

8-L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberazioni di sua competenza, nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno.

Art. 12) – Modalità d’intervento

1-L’impresa socia esercita il diritto di intervento all’Assemblea mediante il proprio titolare o uno dei propri rappresentanti legali.

Ciascuno socio può farsi rappresentante nell'Assemblea, mediante conferimento di delega scritta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2479 bis del Codice Civile: in deroga a quanto previsto da quest'ultima norma, peraltro, la stessa persona non potrà rappresentare in assemblea più di un socio.

2-Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare e constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 13) – Presidenza

1-Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Ove anche quest'ultimo sia assente od impedito, il Presidente é eletto dall'Assemblea.

2-Il Presidente è assistito da un segretario nominato dalla stessa Assemblea ed eventualmente da due scrutatori nominati allo stesso modo.

Art. 14) – Delibere

1-L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

2-L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

3-Per ogni Euro (un euro) di capitale compete un voto.

4-Alle votazioni si procede per alzata di mano salvo che taluno dei soci presenti chieda l'appello nominale.

5-Le deliberazioni dell'Assemblea constano da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

6-Il verbale dell'Assemblea straordinaria, redatto da Notaio ai sensi di legge, è anch'esso iscritto nello stesso libro.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 15) – Poteri e Durata

1-La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

2-Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Spetta espressamente al Consiglio d'Amministrazione:

- Nominare, in relazione alle esigenze di lavoro, Direttori Generali, Direttori Tecnici e dei lavori, agenti, operatori e procuratori, determinandone i poteri, gli emolumenti e la durata dell'incarico;
- Assumere, sospendere, licenziare il personale del consorzio secondo le norme regolamentari;
- Nominare esperti, tecnici, professionisti con funzioni consultive e di studi;
- Affidare speciali incarichi ai propri membri od a terzi assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti in quella misura e in quei modi ed a quelle condizioni che riterrà opportuno fissare.

3-Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

4-I membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati al divieto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile.

Art. 16) – <u>Presidente – Vice Presidente</u>

1-Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera designa il Presidente ed il Vice Presidente.

2-Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di:

- Rappresentanza legale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o di fronte a terzi;
- Attuazione dei programmi e di quanto non sia demandato ad altri organi del presente

Statuto;

- Convocare e presiedere l'Assemblea;
- Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- Adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per il funzionamento della Società, salvo successivamente sottoporre atti e documenti a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- Dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, compiendo atti, anche in straordinaria amministrazione, deliberati dal Consiglio;

3-Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato è attribuito il potere di:

- sostituire il Presidente nei casi previsti dalla legge vigente e dalle norme previste dal presente Statuto.

4-Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega, nel rispetto dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Art. 17) – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1-Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vice Presidente, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, oppure altrove purché in Italia, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, comunque, quando ne sia fatta richiesta da altro Consigliere o dal Collegio Sindacale se nominato.

2-Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

3-La convocazione è comunicata almeno sette giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

4-Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma o con fax, con preavviso anche di sole ventiquattro ore.

5-Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si intende validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e

tutti i sindaci effettivi.

Art. 18) – Delibere del Consiglio di Amministrazione

1-Il Consiglio di Amministrazione ritualmente convocato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

2-Il Consiglio di Amministrazione nomina, di volta in volta, il segretario della riunione.

3-Le deliberazioni del Consiglio dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

4-Le deliberazioni che hanno per oggetto:

a) l'esclusione del socio;

b) L'ammissione di nuovi soci;

c) Le delibere di cui all'art. 9);

devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori ad esclusione di quelli in conflitto di interessi.

Art. 19) – Compensi degli Amministratori

1-Ai membri del consiglio di Amministrazione spetta, esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 20) - Rappresentanza

1-La firma e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente deL Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

2-L'esercizio della rappresentanza da parte del Vice Presidente vale, nei confronti dei terzi, quale certificazione dell'assenza od impedimento del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21) - Collegio Sindacale

1-Nei casi previsti dalla legge la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ed operanti ai sensi di legge.

2-I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

3-L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio ne designa il Presidente ai sensi di legge e stabilisce gli emolumenti dei Sindaci effettivi.

BILANCIO E GESTIONE

Art. 22) – Bilancio

1-Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2-Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, a norma del Codice Civile.

Art. 23) – Avanzi e Disavanzi di Gestione – Ristorni

1-Le eccedenze dell'ammontare complessivo annuale dei contributi comunque corrisposti rispetto al fabbisogno finanziario della Società, sono ristornate ai soci, oppure sono dedotte dai contributi da questi dovuti in prosieguo, in proporzione ai versamenti effettuati.

2-L'assemblea ordinaria che approva il bilancio può deliberare che le eccedenze vengano accantonate in apposito fondo del passivo, articolato in sottoconti a nome dei soci secondo il criterio proporzionale previsto da comma precedente. Ove il fondo venga utilizzato a copertura di perdite o del fabbisogno economico finanziario della Società, l'utilizzo dovrà essere imputato ai soci con lo stesso criterio proporzionale.

3-L'ammontare del fondo che eccede il cinquanta per cento del capitale sociale deve essere ristornato ai soci nella proporzione stabilita dal secondo comma. Il fondo residuo è assegnato nella stessa proporzione ai soci allo scioglimento della società.

4-La porzione del fondo imputabile al socio receduto è imputata in parti uguali ai soci rimasti.

Art. 24) – Sopravvenienze attive

1-Sono considerate sopravvenienze attive i risultati positivi della gestione, formati di proventi diversi dai contributi, comunque denominati, dei soci.

2-Il venti per cento di tali importi è imputato a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Salvo

diversa deliberazione dell'Assemblea, la parte residua è imputata a riserva straordinaria, nel rispetto dell'articolo 2433 del Codice Civile.

Art. 25) – Scioglimento e liquidazione

1-Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria dei soci stabilisce le norme per la liquidazione, nomina il liquidatore o i liquidatori, ne determina i poteri e ne stabilisce i compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 26) - Clausola Compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o tra i soci, attinente l'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto, purché non riservata dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria, sarà decisa da un collegio di tre arbitri. Due degli arbitri sono nominati da ciascuna parte ed il terzo, di comune accordo, o in difetto, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Qualora le parti in conflitto fossero più di due, i tre arbitri devono essere nominati di comune accordo fra tutti i litiganti. Se mancasse l'unanimità dei consensi, tutti i membri del collegio arbitrale saranno nominati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Quest'ultimo provvederà pure alla nomina dell'arbitro che non fosse nominato da alcuna delle parti.

Gli arbitri giudicheranno in via rituale, secondo diritto, e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale.